

Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Capo dello Stato in data 7 Febbraio 1950 e pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 Maggio 1950

STRALCIO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ADOTTATE IN VARIANTE (Deliberazioni del Consiglio Com.le n. 92 e n. 169 del 24-7-1962 e del 26-6-1963)

B)- Norme Generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore

.....omissis.....

Articolo 4

.....omissis.....
 c) la sagoma dei fabbricati, nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 18,70 per le strade aventi larghezza normale o inferiore a m. 21, e fino ad un massimo di m. 22,20 per le strade aventi larghezza eguale o superiore a m. 21; nei casi però in cui l'arretramento di cui

.....omissis.....
 f) sarà consentita la costruzione di un piano attico al di sopra della linea di gronda normale purchè tale piano sia contenuto entro l'inclinata di cui alla precedente lettera "c" del presente articolo. Tale piano dovrà sorgere in arretrato di m. 2,50 dal filo di fabbricazione stradale e non dovrà superare in altezza i m. 3,40 misurati dal pavimento del terrazzo antistante consentendosi con ciò di realizzare locali di abitazione dell'altezza utile di m. 3 - 3,10.
 La costruzione di tale piano attico è subordinata sia all'osservanza del rapporto di prospettanza di 1/5 fra l'area del cortile

e la superficie dei muri che lo circondano e sia all'altezza massima delle facciate prospicienti il cortile stabilita in due volte la distanza media tra le opposte pareti.
 Saranno considerate pareti opposte quelle pertinenti gli edifici principali delimitanti l'isolato a meno che nell'interno non sussistano già fabbricati di rilevante altezza nel qual caso, a giudizio del Comune, si farà riferimento alle pareti di quest'ultimi.
 Il calcolo del rapporto di prospettanza sarà eseguito considerando che su tutto il perimetro dell'isolato la fabbricazione sia già stata realizzata in conformità delle previsioni del Piano Regolatore e delle relative norme di attuazione anche se ciò non ricorre ancora. Dal computo saranno escluse le superfici delle pareti dei fabbricati accessori.
 Resta infine assolutamente vietato di coprire con verande o con altre strutture sia fisse che mobili il terrazzo antistante la facciata del piano attico dalla parte della strada e di erigere o di impiantare comunque su detto terrazzo attrezzature visibili dal basso eccezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione.
 Per motivi architettonici e di ambiente storico urbanistico la costruzione del piano attico non sarà consentita sulla Piazza Galimberti e sul Piazzale della Libertà, nonché lungo la Via Roma ed il Corso Nizza.

.....omissis.....

Articolo 5

.....omissis.....

b)- la superficie coperta dalle costruzioni dovrà essere contenuta nei limiti del 60% dell'area totale edificatoria a disposizione e potrà raggiungere il limite del 70% nel caso di costruzioni di limitata ampiezza agli angoli degli isolati.

c)- la sagoma dei fabbricati nel senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 18,70 per le vie con larghezza inferiore a m. 14,50 e fino ad un massimo di m. 22,20 per vie, corsi e piazze con larghezza eguale o superiore a m. 14,50.

.....omissis.....

g)- sarà consentita la costruzione di un piano attico al di sopra della linea di gronda normale purchè tale piano sia contenuto entro l'inclinata di cui alla precedente lettera "c" del presente articolo. Tale piano dovrà sorgere in arretrato di m. 2,50 dal filo di fabbricazione stradale e non dovrà superare in altezza i m. 3,40 misurati dal pavimento del terrazzo antistante consentendosi con ciò di realizzare locali di abitazione dell'altezza utile di m. 3 - 3,10.

La costruzione di tale piano attico è subordinata sia all'osservanza

del rapporto di prospettanza di 1/3 tra l'area del cortile e la superficie dei muri che lo circondano e sia all'altezza massima delle facciate prospicienti il cortile stabilito in una volta e mezza la distanza media tra le opposte pareti.
 Saranno considerate pareti opposte quelle pertinenti gli edifici principali delimitanti l'isolato a meno che nell'interno non sussistano già fabbricati di rilevante altezza nel qual caso, a giudizio del Comune, si farà riferimento alle pareti di quest'ultimi.
 Il calcolo del rapporto di prospettanza sarà eseguito considerando che su tutto il perimetro dell'isolato la fabbricazione sia già stata realizzata in conformità delle previsioni del Piano Regolatore e delle relative norme di attuazione anche se ciò non ricorra ancora. Dal computo saranno escluse le superfici delle pareti dei fabbricati accessori.
 Resta infine assolutamente vietato di coprire con verande o con altre strutture sia fisse che mobili il terrazzo antistante la facciata del piano attico dalla parte della strada o di erigere o di impiantare comunque su detto terrazzo attrezzature visibili dal basso eccezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione.
 Per motivi architettonici e di ambiente urbanistico la costruzione del piano attico non sarà consentita sulla Piazza Europa e sul Piazzale della Libertà.

.....omissis.....

Articolo 6

.....omissis.....

c) le altezze massime concesse saranno:

- di m. 11,70 corrispondenti a 3 piani fuori terra (compresi il piano rialzato od i negozi) lungo le vie aventi larghezza da m. 10 a m. 11,99;

- di m. 15,20 corrispondenti a 4 piani fuori terra (compresi il piano rialzato od i negozi) lungo le vie aventi larghezza da m. 12 a m. 20,99;

- di m. 18,70 corrispondenti a 5 piani fuori terra (compresi il piano rialzato od i negozi) lungo le vie aventi larghezza eguale o superiore a m. 21.

d) le fronti dei fabbricati lungo le strade non potranno superare i m. 65 nè risultare inferiori a m. 25.

.....omissis.....

f) il distacco dei fabbricati dovrà essere di m. 6 dai confini laterali e di m. 10 da quelli posteriori alla strada. Il prescritto intervallo laterale di m. 12 fra le testate dei fabbricati potrà essere eventualmente utilizzato per costruirvi a filo strada edifici collegati a una testata con l'altra ed aventi un solo piano fuori

terra con copertura a terrazzo sul quale non potranno erigersi verande o comunque impiantare attrezzature sia fisse che mobili eccezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione.

.....omissis.....

l) le costruzioni accessorie non potranno superare l'altezza di m. 3,50 e saranno concesse per una superficie non superiore ad 1/5 dell'area rimasta libera.

.....omissis.....

Articolo 8

.....omissis.....

e) le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di m. 5. Solo nel caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore ai m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo stradale o a meno di m. 5 da questi.

.....omissis.....

Articolo 9

.....omissis.....

e) le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di m. 5. Solo nel caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore a m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo stradale o a meno di m. 5 da questi.

.....omissis.....

Articolo 16

Negli isolati destinati a "costruzioni estensive" (EA ed EM), già in parte occupati da edifici preesistenti, non conformi alle disposizioni dei precedenti articoli, il Comune..... delle nuove costruzioni.
 Lungo il Viale Angeli nel tratto compreso fra Corso Dante e Via Mons. Peano, la fabbricazione dovrà sorgere in arretrato di m. 5 dal filo stradale;
 lungo il Viale Angeli a sud di Via Mons. Peano e lungo il prolungamento del Viale Angeli oltre il Santuario omonimo fino all'abitato di San Rocco Castagnaretta, la fabbricazione, su entrambi le fronti dovrà sorgere in arretrato di m. 10 dal filo stradale, fermi restando gli attuali vincoli del Piano Regolatore;
 lungo la Strada Statale n. 20 oltre il limite sud del Piano Regolatore fino all'abitato della frazione di San Rocco Castagnaretta ed oltre l'abitato fino al confine del Comune, i fabbricati, sia dal-

l'uno che dall'altro lato della strada, dovranno sorgere in arretrato di m. 27,50 dall'asse della statale.

.....omissis.....

.....omissis.....

N.B. Colle Deliberazioni Consiliari in epigrafe indicate sono state inoltre soppresse le norme di cui agli articoli e lettere seguenti relative al divieto di costruire negozi nelle zone destinate alla fabbricazione di tipo "Intensiva Media", "Estensiva Alta" ed "Estensiva Media":

Articolo 6, lettera "i"
 Articolo 8, lettera "h"
 Articolo 9, lettera "h"

Copia in carta semplice conforme all'originale in bollo.

Cuneo, il 29 NOV. 1963

IL SEGRETARIO



Visto: IL SINDACO

[Handwritten signature]